

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2024/782/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **GG MESE ANNO**;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del **GG MESE ANNO**;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del **GG MESE ANNO**;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, delle Imprese e del Made in Italy, della cultura, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'agricoltura della sovranità alimentare e foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## **Art. 1.**

### **Modifiche all'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**

1. All'articolo 38, il comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

«La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte del professionista in questione delle conoscenze e abilità seguenti:

- a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell'assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano;
- b) una conoscenza della natura e dell'etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l'assistenza infermieristica;
- c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
- d) la capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un'esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
- e) la capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all'autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;
- f) la capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;
- g) conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.»

## **Art. 2.**

### **Modifiche all'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**

1. All'articolo 41, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La formazione dell'odontoiatra garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
- b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all'odontoiatria;

- c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
  - d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontoiatria sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
  - e) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
  - f) un'adeguata conoscenza dell'odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.»

### **Art. 3**

#### **Modifiche all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**

1. All'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:

- a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
- b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
- c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi;
- d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
- e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l'esercizio delle attività farmaceutiche;
- f) un'adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
- g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
- h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
- i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell'informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.»

#### **Art. 4**

#### **Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**

1. All'allegato V annesso al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato A annesso al presente decreto.

#### **Art. 5**

#### **Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 6**

#### **Decorrenza**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

## **ALLEGATO**

### **Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206**

**L'allegato V è così modificato:**

**1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:**

**a) la sezione V.2 è modificata come segue:**

**il punto 5.2.1 è sostituito dal seguente:**

«5.2.1 Programma di studi per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale

Il programma di studi per il conseguimento del titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende le seguenti due parti:

**A. Insegnamento teorico**

**a) Assistenza infermieristica:**

- Orientamento, etica e principi generali dell'assistenza sanitaria e infermieristica, comprese le teorie dell'assistenza incentrate sulla persona
- Principi dell'assistenza infermieristica in materia di:
  - medicina generale e specializzazioni mediche
  - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
  - puericultura e pediatria
  - igiene assistenza alla madre e al neonato
  - igiene mentale e psichiatria
  - assistenza alle persone anziane e geriatria
- Pratica infermieristica basata su dati concreti e ricerca

**b) Materie fondamentali:**

- Anatomia e fisiologia
- Patologia
- Batteriologia, virologia e parassitologia
- Biofisica, biochimica e radiologia
- Dietetica
- Igiene:
  - profilassi

- educazione sanitaria
- Farmacologia

**c) Scienze sociali:**

- Sociologia
- Psicologia
- Principi di amministrazione e di gestione
- Principi di insegnamento
- Legislazioni sociale e sanitaria
- Aspetti giuridici della professione

**d) Scienza e tecnologia:**

- Sanità elettronica

**B. Insegnamento clinico**

- Assistenza infermieristica in materia di:
  - medicina generale e specializzazioni mediche
  - chirurgia generale e specializzazioni chirurgiche
  - puericultura e pediatria
  - igiene assistenza alla madre e al neonato
  - igiene mentale e psichiatria
  - assistenza alle persone anziane e geriatria
  - assistenza infermieristica nelle comunità
  - approccio incentrato sulla persona
- Scienza e tecnologia:
  - Sanità elettronica

L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

L'insegnamento teorico e l'insegnamento clinico debbono essere impartiti in modo equilibrato e coordinato, al fine di consentire un'acquisizione adeguata delle conoscenze e competenze di cui al presente allegato.»;

**b) la sezione V.3. è modificata nel modo che segue:**

**il punto 5.3.1 è sostituito dal seguente:**

### «5.3.1. *Programma di studi per gli odontoiatri*

Il programma di studi che permette il conseguimento dei titoli di formazione di odontoiatra comprende almeno le materie elencate qui di seguito. L'insegnamento di una o più di tali materie può essere impartito nell'ambito delle altre discipline o in connessione con esse.

#### **A. Materie di base**

- Chimica
- Fisica
- Biologia, genetica e medicina rigenerativa

#### **B. Materie medico-biologiche e materie mediche generali**

- Anatomia
- Embriologia
- Istologia, compresa la citologia
- Fisiologia
- Biochimica (o chimica fisiologica)
- Anatomia patologica
- Patologia generale
- Farmacologia
- Microbiologia
- Igiene
- Profilassi e sanità pubblica odontoiatrica
- Radiologia
- Fisioterapia
- Chirurgia generale
- Medicina interna, compresa la pediatria
- Otorinolaringoiatria
- Dermatologia e venereologia
- Psicologia generale — psicopatologia — neuropatologia
- Anestesia
- Immunologia

#### **C. Materie specificamente odontostomatologiche**

- Protesi dentaria

- Materiali dentari
- Odontoiatria conservatrice
- Odontoiatria preventiva
- Anestesia e sedativi usati in odontoiatria
- Chirurgia speciale
- Patologia speciale
- Clinica odontostomatologica
- Pedodonzia
- Ortodonzia
- Parodontologia
- Radiologia odontologica
- Occlusione dentale e funzione masticatrice
- Gestione di uno studio dentistico, professionalità, etica e legislazione
- Aspetti sociali della prassi odontologica
- Gerodontologia
- Impiantologia orale
- Assistenza collaborativa interprofessionale
- Tecnologia digitale in odontoiatria»;

**c) La sezione V.6. è modificata nel modo che segue:**

**il punto 5.6.1 è sostituito dal seguente:**

«5.6.1. *Programma di studi per i farmacisti*

- Biologia vegetale e animale
- Fisica
- Chimica generale e inorganica
- Chimica organica
- Analisi chimiche
- Chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali
- Biochimica generale e applicata (medica)
- Anatomia, fisiologia, patologia e patofisiologia; Terminologia medica
- Microbiologia
- Farmacologia e farmacoterapia
- Tecnologia farmaceutica



- Tecnologia biofarmaceutica
- Tossicologia
- Farmacognosia
- Legislazione e, se del caso, deontologia
- Genetica e farmacogenomica
- Immunologia
- Farmacia clinica
- Assistenza farmaceutica
- Farmacia sociale
- Sanità pubblica, compresa l'epidemiologia
- Pratica farmaceutica
- Farmacoeconomia

La ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.».